



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2019

Oggetto: iscrizione registro praticanti attestato IFTS in Tecnico Superiore per la conduzione e manutenzione impianti di produzione energetica di fonti rinnovabili.

Rispondiamo in merito all'iscrizione nel Registro dei Praticanti di un diplomato presso l'ITIS con specializzazione "Meccanica", conseguito nell'anno scolastico 1982/1983, in possesso del titolo rilasciato a seguito della frequenza del corso di istruzione e formazione tecnica superiore in "*Tecnico Superiore per la conduzione e manutenzione impianti di produzione energetica di fonti rinnovabili*", della durata di n. 1200 ore (dal 18/09/2006 al 30/06/2007).

Innanzitutto, è necessario precisare che l'approccio normativo va ricercato nell'art. 55, comma 3, DPR n. 328/2001, dove è stabilito che "*Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS, ndr), a norma del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere*".

A ciò, deve aggiungersi che le modalità ed i criteri di accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale sono stabilite nella Legge 17/90 e nel DPR 328/2001. Può concludersi, quindi, che, al fine di accedere agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, seguendo il percorso formativo di "*alta formazione*", è necessario, innanzitutto, conseguire lo "*specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi*" e seguire con esito positivo un corso di istruzione tecnica superiore "*della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere*".

Nel caso specifico, l'attestato/certificato ITS maturato comprende 1200 ore per la durata di 12 mesi (due semestri, anziché quattro), comprensivo di un tirocinio pari a 360 ore (invece che 800/900).

Sicché, il corso ITS frequentato, pur essendo coerente con il "diploma specifico" previsto per l'accesso alla professione di perito industriale, non ha la durata prescritta dalla legge per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 comma 3 DPR 328/2001, in quanto è costituito da un corso della durata di due semestri, anziché quattro, comprensivi di tirocinio inferiore a sei mesi (360 ore anziché 900 ore), coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo.

Quindi, l'attestato IFTS documentato, di cui all'oggetto, non può essere considerato titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti per poter successivamente essere ammessi agli esami di Stati per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.